

**Aggiornamento del modello e delle istruzioni Redditi ENC/2022  
(ai sensi del punto 1.3 del provvedimento del 31 gennaio 2022)**

---

**22 aprile 2022**

- a) alla pagina 14 delle istruzioni, nel paragrafo 3.2, dopo il codice “14” sono inseriti i seguenti codici: **“15 - diminuzione dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019 (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);”**; **“16 - soggetti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019 (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);”**; **“17 - soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITA’ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2021 allegata alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA” (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);”**;
- b) alla pagina 57 delle istruzioni, nelle istruzioni al codice “81” del rigo RF55, le parole “nell’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022,”;
- c) alla pagina 89 delle istruzioni, nel paragrafo “13.3”, nelle istruzioni ai righi RM11 e RM12, dopo il primo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole: “I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono indicare nei predetti righi i dati relativi alla rideterminazione del valore dei medesimi terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2022, per i quali il valore di acquisto è rideterminato con perizia giurata di stima da redigere entro il 15 giugno 2022 e l’imposta sostitutiva, nella misura del 14 per cento, o la prima rata, deve essere versata entro il 15 giugno 2022 (art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 282 del 2002, come modificato dall’art. 29 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17).”;
- d) alla pagina 95 delle istruzioni, nel paragrafo “14.8”, nelle istruzioni alla sezione XXIII-A, dopo le parole “in corso al 31 dicembre 2019” sono aggiunte le seguenti: “, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.”;
- e) alla pagina 123 delle istruzioni, nel paragrafo “18.7”, nelle istruzioni ai righi RT105 e RT106, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole: “I soggetti con periodo

d'imposta non coincidente con l'anno solare devono indicare nei predetti righe i dati relativi alla rideterminazione del valore delle medesime partecipazioni, possedute alla data del 1° gennaio 2022, per le quali il valore di acquisto è rideterminato con perizia giurata di stima da redigere entro il 15 giugno 2022 e l'imposta sostitutiva, nella misura del 14 per cento, sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate, o la prima rata, deve essere versata entro il 15 giugno 2022 (art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 282 del 2002, come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17).”;

- f) alla pagina 216 delle istruzioni, nel primo capoverso, in corrispondenza del primo punto elenco, dopo le parole "“E5” Investimenti beni strumentali/ZES," sono aggiunte le seguenti: ""H8" Canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda,"; nel predetto punto elenco, nel periodo che inizia con “In particolare”, dopo le parole "“C4” Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015, "sono aggiunte le seguenti: ""H8" Canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda,";
- g) alla pagina 223 delle istruzioni, in corrispondenza del codice credito 78, al penultimo capoverso le parole "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022";
- h) alla pagina 225 delle istruzioni, in corrispondenza del codice credito 96, nell'ultimo periodo le parole "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022";
- i) alla pagina 240 delle istruzioni, in corrispondenza del codice credito F4, nel penultimo periodo, primo alinea, le parole "entro il 31 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2021" e le parole "del 3 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "adottato nel 2021";
- j) alla pagina 250 delle istruzioni, in corrispondenza del codice credito L1, nel penultimo capoverso, le parole "colonne 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "colonne 1 e 3";
- k) alla pagina 253 delle istruzioni, nel terzo capoverso, le parole "RU5, colonna 3" sono sostituite dalle seguenti: "RU5 colonne 1, 2 e 3";
- l) alla pagina 259 delle istruzioni, in corrispondenza del codice credito N2, nel primo capoverso, la parola "N3" è sostituita dalla seguente: "N2"; in corrispondenza del codice credito N3, nel primo capoverso, la parola "N4" è sostituita dalla seguente: "N3";
- m) alla pagina 260 delle istruzioni, in corrispondenza del codice credito N4, nel primo capoverso, la parola "N5" è sostituita dalla seguente: "N4"; in corrispondenza del codice credito N5, nel primo capoverso, la parola "N6" è sostituita dalla seguente: "N5";
- n) alla pagina 262 delle istruzioni, in corrispondenza della Sezione IV, nel secondo punto elenco le parole "i codici credito F7 e H7" sono sostituite dalle seguenti: "il codice credito F7".